



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 18 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile GIUGNO 2022

- 1 **Superbonus del 110%** - Ulteriori chiarimenti
- 2 **Opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo relative alle detrazioni edilizie** - Disposizioni attuative - Modifiche
- 3 **Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas** - Comunicazione della cessione - Disposizioni attuative
- 4 **Modalità di annullamento degli avvisi bonari relativi al saldo IRAP 2019**
- 5 **Comunicazioni di anomalie nei dati ISA per il triennio 2018-2020**
- 6 **Autotrasportatori - Deduzione forfetaria per spese non documentate** - Misura per il periodo d'imposta 2021
- 7 **Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei marchi e dell'avviamento** - Istituzione del codice tributo
- 8 **Rinuncia dei soci ai crediti da leasing finanziari** - Rilevanza ai fini ACE
- 9 **Crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale** - Chiarimenti - Istituzione del codice tributo per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022
- 10 **Credito d'imposta relativo agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti** – Utilizzo in compensazione
- 11 **Credito d'imposta per i settori tessile e moda** - Percentuale fruibile con riferimento al 2021
- 12 **Credito d'imposta per l'attività fisica adattata** - Disposizioni attuative
- 13 **Credito d'imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili** - Disposizioni attuative
- 14 **Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, "4.0", "green" e "Sud"** - Disposizioni attuative
- 15 **Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo** - Determinazione dell'ammontare spettante
- 16 **Bonus investimenti** - Momento di effettuazione degli investimenti in beni complessi con diverse ed autonome acquisizioni
- 17 **Contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti** - Compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022 – Chiarimenti
- 18 **Strumenti di pagamento elettronico** - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate - Provvedimento attuativo
- 19 **Dichiarazione IVA integrativa** - Posticipazione dei termini di accertamento – Irrilevanza
- 20 **Compensazione dei crediti IVA trasferiti al gruppo** - Prestazione della garanzia - Franchigia

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

1	SUPERBONUS DEL 110% - ULTERIORI CHIARIMENTI In materia di superbonus del 110% la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 ha riorganizzato per materia molti dei chiarimenti precedentemente forniti nell'ambito di risposte a interpello su specifiche questioni o di altre circolari. Il documento, in particolare, si sofferma sui seguenti aspetti inerenti il superbonus: <ul style="list-style-type: none">• i soggetti beneficiari, siano essi proprietari o detentori degli immobili, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, associazioni e società sportive dilettantistiche, comunità energetiche rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici;• gli edifici interessati dagli interventi;• le tipologie di interventi che danno diritto all'agevolazione;• le spese ammesse alla detrazione. Conclude l'analisi un riepilogo della disciplina delle opzioni per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, nonché degli adempimenti necessari al fine di beneficiare del superbonus (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da espletare in presenza di un <i>general contractor</i> .
2	OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO SUL CORRISPETTIVO RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE Il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 ha modificato le disposizioni di attuazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle detrazioni edilizie, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, recate dal precedente provv. 3.2.2022 n. 35873. Le modifiche recepiscono le novità normative che hanno interessato la disciplina regolante tali opzioni.
3	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, sono state definite le modalità attuative della cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.
4	MODALITÀ DI ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL SALDO IRAP 2019 Il CNDCEC ha reso nota la procedura per ottenere l'annullamento degli avvisi bonari che stanno pervenendo ai contribuenti che, in applicazione dell'art. 24 del DL 34/2020, hanno omesso il pagamento del saldo IRAP relativo al 2019.
4.1	NORMA DI RIFERIMENTO Ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari") erano esclusi dall'obbligo di versamento: <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");• della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i "solari").
4.2	IRREGOLARITÀ OGGETTO DI CONTESTAZIONE La Direzione Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate, interpellata dal medesimo CNDCEC, ha affermato che l'invio delle comunicazioni di irregolarità è dovuto al mancato adeguamento, da parte dei contribuenti interessati, alle indicazioni rese dalla stessa Agenzia. In particolare, con il primo documento di prassi, era stato precisato che, ai fini della fruizione dell'incentivo in esame, occorre compilare la sezione XVIII ("Aiuti di Stato") del quadro IS del modello IRAP 2020, per verificare il rispetto della normativa comunitaria. A ben vedere, le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2020 nulla disponevano in merito all'adempimento, ma ciò solo perché l'approvazione del modello e delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche, era intervenuta anteriormente all'emanazione dell'art. 24 del DL 34/2020. Le istruzioni specificavano comunque che l'indicazione degli aiuti di Stato nell'apposita sezione era "necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi", allo scopo di consentirne la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Tale impostazione è stata ribadita anche dalla citata ris. 58/2021, nella quale è stato altresì chiarito che l'omessa compilazione del suddetto prospetto era sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro prevista per la dichiarazione inesatta, potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.
4.3	MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE Gli uffici, in sede di assistenza tramite il canale CIVIS, per poter sanare la posizione riconosciuta “irregolare” verificano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omissivo. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo. Per rimediare all’irregolarità, il contribuente deve quindi: <ul style="list-style-type: none">• presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando il quadro IS sezione “Aiuti di Stato” secondo le precisazioni rese dai citati documenti di prassi;• dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS, nella sezione “Consultazione delle richieste”, successivamente alla chiusura della pratica CIVIS. Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.
5	COMUNICAZIONI DI ANOMALIE NEI DATI ISA PER IL TRIENNIO 2018-2020 Il provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 237932 ha definito le modalità con cui sono rese disponibili ai contribuenti: <ul style="list-style-type: none">• le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;• le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni.
6	AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE - MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2021 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 28.6.2022 n. 125, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2021 (modello REDDITI 2022).
7	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI MARCHI E DELL’AVVIAMENTO - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO La ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 31 ha istituito il codice tributo “1862”, da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 110 co. 8- <i>quater</i> del DL 104/2020. Tale imposta è dovuta da parte delle imprese che hanno rivalutato o riallineato nel bilancio 2020 marchi o avviamento, al fine di mantenere in 18 anni il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riferiti a tali beni. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono quelle previste dall’art. 176 co. 2- <i>ter</i> del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), dedotta l’imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta per la rivalutazione o per il riallineamento. Ove tale imposta sostitutiva “a scaglioni” non sia versata, le imprese interessate possono, alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• ammortizzare i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in 50 anni;• rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, con conseguente restituzione dell’imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta (le relative disposizioni attuative non sono ancora state emanate).
8	RINUNCIA DEI SOCI AI CREDITI DA LEASING FINANZIARI - RILEVANZA AI FINI ACE Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 333, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tra i crediti oggetto di rinuncia, rilevanti in quanto tali ai fini dell’incremento della base di calcolo dell’ACE (e della “super ACE” limitatamente al periodo d’imposta 2021), rilevano anche i crediti derivanti da <i>leasing</i> finanziari.
8.1	RINUNCE AI CREDITI RILEVANTI AI FINI ACE Secondo l’art. 5 co. 3 del DM 3.8.2017, le rinunce incondizionate da parte dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società sono assimilate ai conferimenti in denaro e, pertanto, rilevano quali incrementi della base di calcolo ACE.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	Il successivo co. 5, circa i profili temporali, prevede che gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia. Per tale ragione, le rinunce occorse nel corso dell'esercizio 2021 possono beneficiare del regime "super ACE" di cui all'art. 19 co. 2 del DL 73/2021.
8.2	NATURA DEI CREDITI OGGETTO DI RINUNCIA Secondo la relazione al DM 14.3.2012 (i cui chiarimenti restano validi per espressa previsione della relazione al successivo DM 3.8.2017) i crediti oggetto di rinuncia devono avere natura finanziaria. In altri termini, i crediti devono derivare da un precedente finanziamento in denaro. L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale orientamento nelle circ. 23.5.2014 n. 12 e 3.6.2015 n. 21. Per contro, sono esclusi i c.d. "crediti da funzionamento", i quali originano da dilazioni di pagamento concesse all'esito di operazioni di compravendita.
8.3	ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO La giurisprudenza di merito, tuttavia, fornisce un'interpretazione più ampia, stabilendo che non occorre provare la natura finanziaria del credito oggetto di rinuncia (C.T. Reg. Lazio 18.9.2019 n. 5103/4/19).
9	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE - CHIARIMENTI - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LE IMPRESE GASIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022
	Con la circ. 16.6.2022 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a favore delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022) e di quelle diverse dalle precedenti (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022).
10	CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AGLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con la ris. 23.6.2022 n. 30, l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici, previsti dall'art. 2 del DPCM 6.4.2022: <ul style="list-style-type: none">• ha rinominato i codici tributo "6903" e "6904";• ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
11	CREDITO D'IMPOSTA PER I SETTORI TESSILE E MODA - PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2021
	Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 236366 ha fissato al 100% la percentuale del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (di cui all'art. 48-bis del DL 34/2020) effettivamente fruibile con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari"). Pertanto, sarà utilizzabile in compensazione l'intero importo del credito d'imposta risultante dall'istanza presentata entro il 10.6.2022.
12	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 5.5.2022, pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139, sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all'art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
13	CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 6.5.2022, pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140, sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
14	NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, "4.0", "GREEN" E "SUD" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 22.4.2022, pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139, è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), al fine di

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.
14.1	MISURA DEL CONTRIBUTO A fronte del finanziamento, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari al: <ul style="list-style-type: none">• 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;• 3,575%, per gli investimenti "4.0" e gli investimenti "green";• 5,5%, per gli investimenti "4.0" delle PMI del Mezzogiorno (c.d. "Nuova Sabatini Sud").
14.2	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico. Per la "Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green", le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo. Per la "Nuova Sabatini Sud", l'impresa deve compilare la domanda, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud. La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità di 60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda.
15	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER DISCOTECHE E SALE DA BALLO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE SPETTANTE Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2022 n. 244635, è stato fissato in misura pari a 22.002,00 euro per ciascun beneficiario l'importo del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, riconosciuto alle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, <i>night club</i> e simili), sulla base delle istanze presentate entro il 20.6.2022.
16	BONUS INVESTIMENTI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI COMPLESSI CON DIVERSE ED AUTONOME ACQUISIZIONI Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 336, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di investimento complesso per il quale sono state effettuate acquisizioni di beni diverse ed autonome, i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi d'imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.
17	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2022 - CHIARIMENTI La circ. INPS 9.6.2022 n. 66 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022, nel quale sono determinati i contributi previdenziali dovuti da: <ul style="list-style-type: none">• artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;• professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95. Esonero contributivo parziale La principale novità nel modello dichiarativo di quest'anno riguarda l'inserimento di appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020. I righi dedicati all'indicazione dell'importo oggetto dell'esonero sono: <ul style="list-style-type: none">• l'RR2/RR3, colonne 23 e 37, per gli artigiani e i commercianti;• l'RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	Le istruzioni alla compilazione del quadro RR indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite il modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.
18	STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155 sono state emanate le disposizioni attuative dell'obbligo comunicativo previsto dall'art. 22 co. 5 ultimo periodo del DL 124/2019, in relazione agli strumenti di pagamento elettronico.
18.1	SOGGETTI INTERESSATI L'obbligo comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, di cui all'art. 1 co. 1 lett. g) del DLgs. 27.1.2010 n. 11 (es. banche, Poste, istituti di moneta elettronica, ecc.), che: <ul style="list-style-type: none">• svolgono la propria attività nel territorio nazionale;• mettono a disposizione degli esercenti, mediante un contratto di convenzionamento, sistemi di pagamento elettronico. Ai fini in esame: <ul style="list-style-type: none">• per "esercente" si intende il soggetto che esercita un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;• per "contratto di convenzionamento" si intende il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all'esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
18.2	DATI DA COMUNICARE I suddetti operatori finanziari devono comunicare: <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell'esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;• il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;• il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;• l'identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica;• la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;• la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;• la data contabile delle operazioni;• l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente;• il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.
18.3	MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE I soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni alla società PagoPA spa: <ul style="list-style-type: none">• direttamente;• ovvero tramite la società Bancomat spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay. L'invio dei dati deve essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite mediante apposita convenzione sottoscritta con PagoPA. La prima trasmissione delle informazioni, riferita alle transazioni contabilizzate dall'1.9.2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5.9.2022. Per le transazioni contabilizzate nel periodo dall'1.1.2022 al 31.8.2022, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.10.2022. PagoPA provvede poi a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

19	DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2022 n. 328, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa.
19.1	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA I soggetti passivi che intendono rettificare o integrare una dichiarazione IVA possono trasmettere un'integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento previsti dall'art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98).
19.2	POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO In caso di domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna (art. 57 co. 3 del DPR 633/72). Poiché si tratta di una misura posta a presidio dei poteri dell'ufficio, tale posticipazione non comporta, però, l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA integrativa.
20	COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRASFERITI AL GRUPPO - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA - FRANCHIGIA
	Nella risposta a interpello 21.6.2022 n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato integra una causa ostativa all'assunzione diretta, da parte della capogruppo, dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite dalle società e compensate nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Per quanto riguarda l'esonero dalla garanzia entro la franchigia di cui all'art. 21 del DM 567/93, viene ricordato che, ai fini del calcolo di quest'ultima, il conto fiscale da considerare è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% <i>"dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati"</i> .

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL